



Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo – DPH

Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002

Legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10

Disciplinare attuativo

(art. 18 e 19 della L.R. 10/2023)

Elenco regionale delle località turistiche

PREMESSA

La Regione Abruzzo con la Legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 “Disciplina del sistema turistico regionale”, istituisce per finalità di promozione turistica l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte. Il presente disciplinare è adottato ai sensi degli art. 18 e 19 della L.R.10/2023 e definisce i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale considerando quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nello stesso, la presenza, nel Comune richiedente, di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di strutture ricettive.

L'elenco regionale è gestito dal Dipartimento competente ed è aggiornato con cadenza annuale.

1. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE LOCALITÀ TURISTICHE E CITTÀ D'ARTE

Il presupposto obbligatorio ai fini del riconoscimento del Comune turistico è la previsione - sul capitolo del bilancio comunale - di una quota annuale di spesa corrente destinata al turismo.

Nel caso in cui il Comune faccia parte di un'Unione di Comuni e abbia a questa trasferito la funzione turismo e relative risorse - al fine del riconoscimento di Comune turistico - si fa riferimento alla quota annuale di spesa corrente del bilancio comunale destinata al turismo, trasferita all'Unione e accertata in entrata sul capitolo del bilancio dell'Unione, con utilizzo delle risorse vincolato all'attività turistica.

I Comuni che soddisfano il presupposto obbligatorio, per l'inserimento nell'elenco delle località turistiche, devono possedere, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un ufficio di informazioni turistiche (IAT) sul territorio comunale o Infopoint;
- b) almeno 150 posti letto in strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere) unitamente ad almeno 1000 presenze turistiche all'anno;
- c) presenza di seconde case pari ad almeno il 50% del totale delle abitazioni presenti sul territorio comunale;
- d) Comuni ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali;
- e) Comuni contraddistinti dalla presenza di attrattive storico-culturali e religiose, quali Monumenti riconosciuti da ordinamenti internazionali, Monumenti nazionali, Musei di rilievo regionale o nazionale, Beni culturali di particolare rilievo storico architettonico o archeologico che garantiscono l'apertura al pubblico per almeno 100 giornate all'anno;
- f) Comuni sede di stabilimenti termali;
- g) Comuni in cui sono presenti attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali e/o tradizionali quali fiere e mercati, che interessino almeno sei mesi all'anno;
- h) Comuni sede di impianti sportivi o di manifestazioni sportive di valenza nazionale e/o regionale che comportano notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 1000 visitatori all'anno, attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;
- i) Comuni qualificati dalla presenza di attrattive naturalistico-ambientali, di valenza nazionale e/o regionale, che comportano notevole afflusso turistico, caratterizzato dalla partecipazione di almeno 1000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;
- j) Comuni sede di attrattive turistiche e/o strutture turistiche di rilievo almeno regionale di iniziativa privata caratterizzate dalla partecipazione di almeno 1000 visitatori all'anno attestata dai dati ricavati dalle biglietterie ovvero, nel caso di libero ingresso, da dati statistici pubblici relativi agli ultimi tre anni;
- k) Comuni attraversati dalle grandi direttrici della rete ciclabile regionale, dalla rete regionale dei percorsi escursionistici, o dai cammini;

l) Comuni con forte valenza turistica enogastronomica che presentano congiuntamente almeno due dei seguenti parametri:

- Comuni il cui nome caratterizza la tipicità di un prodotto abruzzese;
- Comuni compresi in aree DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Identificazione Geografica Protetta) in cui siano presenti punti di vendita dei prodotti;
- presenza di enoteche regionali;
- presenza di almeno una delle seguenti attrattive enogastronomiche:
 - o cantine sociali;
 - o botteghe del vino;
 - o caseifici ed altre aziende di produzione o vendita di prodotti tipici che organizzano visite dell'azienda per i turisti;
 - o presenza di ristoranti o punti di ristorazione agrituristici tipici di acclarata qualità e notorietà;

m) Comuni a cui è stato attribuito un marchio di qualità turistico ambientale, locale o nazionale (Bandiere Arancioni, Borghi più belli d'Italia, Borghi Autentici ...).

I Comuni in possesso dei requisiti di cui alle lettere e) oppure g) sono inseriti nell'elenco regionale con la specifica classificazione di Città d'Arte.

2. MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE

L'elenco regionale delle località turistiche è gestito dal Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 del Dipartimento Turismo.

La richiesta per ottenere il riconoscimento di Comune turistico – Città d'arte, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle località turistiche, deve essere inoltrata dal Comune alla Regione Abruzzo – Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando la modulistica approvata reperibile nell'apposito sito regionale.

La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve essere corredata della necessaria documentazione e di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del presupposto obbligatorio e dei criteri di cui al precedente paragrafo 1).

La domanda di cui sopra deve essere inviata **esclusivamente e obbligatoriamente** mediante propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di PEC regionale: dph002@pec.regione.abruzzo.it

Disciplinare delle località turistiche

Entro i successivi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il competente Servizio provvederà con apposita Determinazione Dirigenziale all'approvazione dell'elenco delle località turistiche o suo aggiornamento.